

Codice A1508A

D.D. 30 giugno 2017, n. 580

**Fondazione Casa di Riposo Dott. Sebastiano Rinetti, con sede in Montemagno (AT).
Precisazione in ordine al patrimonio.**

Il Presidente della “Fondazione Casa di Riposo dott. Sebastiano Rinetti” con sede in Montemagno (AT) ha segnalato, con nota agli atti del Settore, che al momento dell’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, la cui idoneità era stata riconosciuta con determinazione dirigenziale n° 21 del 26.01.2007, nella documentazione inviata a corredo dell’istanza, non era stata evidenziata la proprietà di un bene immobile situato in Montemagno, frazione S. Stefano, e censito al catasto terreni al foglio 10, particella 36, prato, classe 1, superficie are 22 centiare 60, reddito dominicale euro 11,09 agrario euro 9,92.

La nota citata esplicita che la mancata indicazione del bene era dovuta al fatto che, non essendo presente all’epoca un inventario delle proprietà immobiliari, erano state effettuate visure catastali relative ai beni intestati a ”Ricovero dott. Sebastiano Rinetti” o a “Casa di Riposo dott. Sebastiano Rinetti”.

Da una visura catastale del dicembre 2016 il bene in questione risulta invece intestato a “Ricovero Sebastiano Rinetti”.

Tutto ciò premesso, acquisita agli atti del Settore visura catastale storica riguardante il bene di cui è caso, da cui si evince che lo stesso è intestato a “Ricovero Sebastiano Rinetti”, in Montemagno, con dati derivanti da impianto meccanografico del 01.06.1976.

Acquisita inoltre, visura presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Alessandria, Ufficio provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Casale Monferrato, recante copia di nota di trascrizione (Registro generale n° 2987 e particolare n° 2728 del 29.07.1953) di denunciata successione di Lombardo Luigia Francesca, da cui risulta che il bene succitato è pervenuto al Ricovero “Dottor Sebastiano Rinetti” a seguito di testamento pubblico, a rogito Notaio Montiglio del 02.12.1952, della persona ora citata, deceduta in data 05.12.1952.

Dato atto che quanto indicato dimostra in modo inequivocabile la proprietà del bene in capo all’ente denominato, fino al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, “I.P.A.B. Casa di Riposo dott. Sebastiano Rinetti” e, successivamente, “Fondazione Casa di Riposo Dott. Sebastiano Rinetti”, con sede legale nel comune di Montemagno, via Dott. Rinetti n° 49.

Dato atto inoltre che l’omissione di tale bene al momento della privatizzazione comporta che lo stesso, pur essendo di proprietà della Fondazione Casa di Riposo Dott. Sebastiano Rinetti come da documentazione evidenziata, non risulta disponibile perché non intestato alla stessa presso l’Agenzia delle Entrate

Ciò stante;

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D. lgs. n. 207 del 04/05/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

IL DIRIGENTE

visto il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

determina

Che il bene in premessa individuato fa parte dell'originaria dotazione patrimoniale dell'I.P.AB. Casa di Riposo dott. Sebastiano Rinetti, trasformata in persona giuridica di diritto privato con la denominazione Fondazione Casa di Riposo Dott. Sebastiano Rinetti a far data dal 05.03.2007.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Livio Tesio